



Regolamento comunale per il trasporto funebre



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - Principi Generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trasporto funebre nel territorio del Comune di Aosta in armonia con la normativa vigente in materia.

CAPO II - Classificazione del trasporto funebre

Art. 2 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
3. Al trasporto dei resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla Circolare 31.07.1998, nr. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art. 7, non costituendo trasporto di cadavere.

Art. 3 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima ed appositamente autorizzato.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 4 - Disciplina della attività di trasporto funebre

1. Compete all'Autorità comunale competente disciplinare le modalità di



esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

Art. 5 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali, e perciò sono a carico del Comune che può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a) salme di persone indigenti o morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose;
- b) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- c) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro ed è sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge.

3. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune, nei modi di legge, il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell' Azienda U.S.L. , in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno.

4. Su segnalazione dei Servizi Sociali o su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere autorizzati trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a spese del Comune nei modi di legge, qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano.

Art. 6 - Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.

Art. 7 - Trasporto di resti mortali

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla Circolare 31.07.1998 n.. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto destinata ai servizi funebri in possesso delle caratteristiche di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2. E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.



3. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui al comma 2 o al comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 8 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale competente di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO III - Autorizzazioni e requisiti

Art. 9 - Autorizzazioni all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di Affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. nr. 773 del 18.06.1931.

2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della L. nr. 21 del 15 gennaio 1992, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e secondo le direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla citata legge, di cui alla Legge Regionale 9 agosto 1994, n.42.

Art. 10 - Requisiti delle imprese per svolgere l'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese di onoranze e trasporti funebri che intendono svolgere l'attività a pagamento nel territorio nel Comune di Aosta, devono inoltrare al Comune denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale nr. 18 del 02.07.1999 dandone comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, dimostrando di possedere almeno:

- a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- b) un responsabile generale dell'impresa (direttore tecnico) ed almeno un addetto amministrativo per ogni sede e filiale, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
- c) disponibilità continuativa nel territorio della Regione Valle d'Aosta di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
- d) dotazione organica e di mezzi prevista dall'art.12 del presente regolamento;



2. Le imprese che intendono effettuare solo il trasporto funebre per conto di terzi devono inoltrare al Comune denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 18 del 02.07.1999 dandone comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, dimostrando di possedere almeno:
 - a) disponibilità continuativa di almeno 2 carri funebri e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria vigente;
 - b) un responsabile generale dell'impresa (direttore tecnico) e personale operativo in misura non inferiore a quattro unità in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative;
 - c) dotazione organica e di mezzi prevista dall'art.12 del presente regolamento.
3. Verificata l'insussistenza delle condizioni previste, il dirigente dell'Ufficio di Polizia Mortuaria fa divieto di esercitare l'attività, previo avviso di avvio del procedimento, esame delle eventuali osservazioni e memorie della parte, e salva la possibilità di integrazione della documentazione comprovante i requisiti da presentare contestualmente alla denuncia di inizio attività.
4. Le imprese che abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e dal presente regolamento, sono pertanto autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.

Art. 11 - Condizioni ostative all'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Costituiscono condizioni ostative all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico a pagamento le seguenti situazioni se gravanti su coloro che hanno la legale rappresentanza dell'impresa:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a 2 anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese,
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, nr. 267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 nr. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della Legge nr. 327 del 3 agosto 1988, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del Codice Penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge nr. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art.513 bis del Codice Penale;



- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'art. 32 bis del Codice Penale;
 - i) incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale.
2. L'insussistenza delle situazioni sopra descritte deve essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'interessata all'atto dell'inoltro della denuncia di inizio attività di cui all'art. 10 commi 1 e 2.

Art. 12 - Dotazione organica e di mezzi

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel comune occorre che dimostrino e comunichino al comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio; eventuali variazioni dovranno essere comunicate immediatamente all'ufficio competente.
2. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
3. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, e comunque in misura non inferiore ad 1 autista necroforo e 3 necrofori. Il Comune prende atto dell'esistenza del documento sulla sicurezza per le parti afferenti al trasporto ed alla movimentazione dei feretri ai sensi del D.lgs. 19.9.1994 n.626 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
5. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può, peraltro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

Art. 13 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività di onoranze e trasporti funebri e dell'attività del solo trasporto funebre per conto terzi è conforme ai seguenti principi:
 - a) il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) l'utente ha il diritto, senza esser obbligato a richiederlo, di



- essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma, ed il personale addetto dell'Impresa ha il dovere di fornire le suddette informazioni;
- c) rispetto di tutte le credenze e costume delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
 3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.
 4. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.
 5. Le imprese devono tenere esposti al pubblico, in modo ben visibile, il listino delle prestazioni e forniture.
 6. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

Art. 14 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre.

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria è rilasciata dai competenti Uffici Comunali all'incaricato del trasporto funebre, previa verifica dell'assenza del divieto di cui al 3° comma dell'art.10 del presente regolamento.
2. Nel caso di salma uscente dal territorio comunale o salma entrante nel territorio comunale sarà consentito, ai sensi dell'art.19 D.P.R. n.285/1990 e del punto 6- Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993, l'uso di carro funebre da parte dell'Impresa di partenza o di arrivo la quale, previa autocertificazione di rispetto delle norme regolamentari, potrà avvalersi, in assenza della richiesta dotazione di personale per la movimentazione del feretro, del personale di una Ditta appositamente autorizzata per l'esercizio dell'attività funebre nel Comune di Aosta.

Art. 15- Effettuazione del trasporto funebre.

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune , per motivi cerimoniali



o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre.

3. Nelle frazioni di Arpuilles, Excenex, Entrebin, Signayes, Porossan e nella collina di Aosta facente parte della parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans avendo gli abitanti delle suddette zone, per ragioni storiche e tradizionali, la consuetudine di trasportare a spalla le salme fino alla Chiesa, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

Art. 16 - Auto funebre

1. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dal vigente regolamento nazionale in tale materia.
3. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

Art. 17 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione Comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO IV - Tariffe e diritti

Art. 18 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa il cui ammontare massimo, per ciascuna categoria di trasporti, è determinato dall'Autorità Comunale ai sensi del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da esso stabilito e a dare agli interessati dettagliata comunicazione del tariffario in vigore in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
3. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti al trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'Amministrazione Comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.



Art. 19 - Diritti fissi

1. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito Comunale, sia che il trasporto si effettui integralmente nel territorio Comunale sia che il trasporto sia in entrata o in uscita, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 285/1990.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio Comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio Comunale, e per le salme in transito nel Comune o che vi effettuino la funzione religiosa e che non siano destinate ai cimiteri cittadini.
3. Il diritto fisso del presente articolo non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio Comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e per le salme di non abbienti per le quali viene effettuato un servizio funebre a carico del Comune.
4. Il diritto fisso, inoltre, non è dovuto per il trasporto di ceneri non contestuali al funerale, di resti ossei, di resti mortali e parti anatomiche riconoscibili o non riconoscibili.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri, e i trasporti dei propri associati eseguiti da confraternite con mezzi propri.
6. Tali introiti verranno versati nelle casse comunali e sono istituiti per contribuire a sopportare i costi delle attività istituzionali a carico del Comune.

CAPO V - Controlli e sanzioni

Art. 20 - Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Municipale, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.
2. Le violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 21 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del D.P.R. 285/90 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. L'Azienda U.S.L. esercita la propria funzione di controllo e vigilanza sia direttamente sia avvalendosi di personale appositamente incaricato.
3. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti



conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'obitorio, dal personale dell'Azienda U.S.L. o da personale da essa appositamente incaricato.

Art. 22 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o lo stesso trasporto funebre in corso segnalando immediatamente all'Ufficio di Polizia Mortuaria le irregolarità accertate.
2. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto deve disporre la sospensione temporanea dall'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca, secondo quanto disposto dal successivo art.23.

Art. 23 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio;
 - f) ripetuta mancata esposizione al pubblico del listino dei prezzi e forniture;
 - g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.
2. La sospensione può essere comminata per un periodo di 10 giorni per non più di tre volte, di un mese per le violazioni successive.
3. Cause di revoca sono le seguenti:
 - a) la sospensione temporanea ripetuta per cinque volte nell'arco di un quinquennio;
 - b) Le condizioni ostative di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 24 - Norma transitoria

Fino al 31.12.2003 i trasporti funebri sono esercitati in regime di privativa.



Riferimenti normativi:

- Legge 130/2001 - disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Legge 22.3.2001, n. 85 - Delega al Governo per la revisione del nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge Regionale n.18 del 02.07.1999 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo;
- D.P.R. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127;
- Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998, Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta;
- D. Lgs. 31.03.1998, n.114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15.3.1997, n.59;
- Legge 675/96 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ;
- Legge 15.01.1992, n.21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea;
- Legge regionale 9 agosto 1994, n.42 - direttive per esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro 15.1.1992, n.21;
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - Approvazione del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- Circolare n.24 del 1993 - Circ. n.10 del 2000 di integrazione al Regolamento di Polizia Mortuaria;
- T.U.LL.SS. n.1265 del 1934 - Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Legge Regionale n.18 del 02.07.1999 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo;
- Regolamento Comunale di Igiene e Sanità - deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 4 maggio 1959 - approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3530/2 del 19 maggio 1961.